

Il concetto di lavoro



1. CONCETTO DI LAVORO

Cenni storici

Il concetto di lavoro si riferisce alle energie fisiche ed intellettuali che l'uomo mette a disposizione di altri e si caratterizza per essere inseparabile dalle persone che lo prestano.

L'uomo può intervenire nel processo produttivo come lavoratore subordinato, autonomo, socio, artigiano, piccolo imprenditore. Negli ultimi tempi il concetto di lavoratore si è ampliato poiché sono state introdotte diverse tipologie di rapporto di lavoro, ma lo svolgimento personale della prestazione, sia pure entro limiti diversi, è l'elemento comune a tutte queste figure professionali.

Nell'antichità e nel Medioevo il lavoro, e in particolare quello manuale, era svolto prevalentemente in condizioni servili. Molti lavoratori erano schiavi, appartenenti a un proprietario, o servi, assoggettati cioè ad un signore e sottoposti a corvè (giornate di lavoro gratuito obbligatorio). La liberazione del lavoro dal vincolo feudale fu una delle condizioni fondamentali dello sviluppo del capitalismo.

In seguito alla Rivoluzione Industriale, dal XIX secolo la maggior parte dei lavoratori fu impiegata nelle fabbriche in attività sempre più standardizzate. Gli operai dell'industria erano sostanzialmente indifesi contro lo sfruttamento (orari di lavoro prolungati, disciplina di fabbrica) e privi di protezione dalle conseguenze di malattie, invalidità e disoccupazione. Nei primi decenni del XIX secolo, la crescente riflessione sui guasti sociali prodotti da un mercato del lavoro inumano e incontrollato portò a campagne di opinione contro gli abusi più gravi, come il lavoro minorile, e alla nascita di un movimento politico che aveva nel suo programma la difesa delle condizioni di vita dei lavoratori: il socialismo.

I lavoratori organizzati in partiti politici, sindacati, cooperative, società di mutuo soccorso acquistarono una notevole forza, che permise loro di ottenere importanti conquiste sul piano economico, sociale e politico. Le legislazioni del lavoro e i sistemi di welfare state sviluppati nei paesi industrializzati durante il XX secolo hanno consolidato queste conquiste.

Per il termine *lavoro* esistono diverse definizioni ma le più significative sono le seguenti:

- Il lavoro può definirsi sinteticamente come un rapporto di scambio fra la prestazione lavorativa e la retribuzione, e come tale, la remunerazione va intesa come un vero e proprio prezzo;
- Una definizione più analitica del lavoro vede quest'ultimo come l'impegno cosciente delle facoltà umane all'interno del processo produttivo, in vista di un vantaggio materiale (la remunerazione).

Come vedremo nella seconda parte di questo testo il lavoro è un *fattore produttivo* e come tale è un elemento originario che entra in gioco nel ciclo produttivo. Il lavoro può essere classificato in base al settore di attività: produzione di materie prime, come nell'attività mineraria e nell'agricoltura; produzione industriale nel senso più lato del termine, ossia trasformazione delle materie prime in oggetti utili all'uomo; distribuzione, cioè trasferimento di oggetti utili da un luogo all'altro a seconda delle necessità umane; operazioni relative alla gestione della produzione, come contabilità e lavoro d'ufficio; e servizi, come quelli offerti da estetiste, medici e insegnanti, ricercatori, pubblicitari ed esperti di finanza, addetti ai trasporti, gente dello spettacolo, ecc.

Un'altra classificazione fa riferimento al rapporto sociale o al tipo di contratto entro il quale il lavoro si svolge: lavoro subordinato e lavoro autonomo, attività professionale. Il lavoro dipendente a sua volta comprende figure diverse, dal dirigente d'impresa all'impiegato, all'operaio. A seconda del tipo di risorse umane applicate si distingue ancora tra lavoro intellettuale e lavoro manuale.

La popolazione di una nazione non è interamente utilizzata nei processi produttivi, infatti, solo una parte di essa partecipa attivamente ai fini di produzione di ricchezza; coloro che rientrano nella fascia di età compresa fra i 15 e i 67 anni ed hanno un'occupazione, fanno parte della cosiddetta *popolazione attiva*, mentre i neonati, gli studenti, i giovani in cerca di prima occupazione, i disoccupati e i pensionati concorrono alla formazione della *popolazione non attiva*. Il problema della disoccupazione è, senza dubbio, il fenomeno che assilla i sistemi economici moderni.

Il diritto al lavoro sancito nella Costituzione italiana puntualizza il ruolo fondamentale del lavoro, inteso come diritto-dovere attraverso l'esercizio del quale viene garantito il corretto sviluppo della società.

2.1 FONTI DEL DIRITTO DI LAVORO

Le fonti del diritto del lavoro sono:

- La Costituzione;
- Il Codice Civile;
- Le leggi ordinarie (legge formale);
- Lo Statuto dei lavoratori;
- I CCNL;
- I regolamenti aziendali.

La Costituzione

La prima e fondamentale giustizia sociale risiede nell'assicurare ad ogni cittadino la possibilità in concreto di inserimento nel mondo del lavoro. Lo stesso art. 1 della nostra Costituzione recita: *«L'Italia è una repubblica democratica, fondata sul lavoro»*. Artt. 4 e 35 Cost.: *«La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendono effettivo tale diritto, inoltre tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione professionale e l'elevazione professionale dei lavoratori. Favorisce accordi internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti dei lavoratori (...)*».

Secondo la Costituzione italiana il lavoratore ha diritto ad una retribuzione equa, ha diritto al riposo settimanale ed alle ferie retribuite; inoltre garantisce alla donna gli stessi diritti e, a parità di mansione, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore (art. 37 Cost.)

La Repubblica tutela il lavoro minorile con speciali norme e garantisce il diritto al mantenimento e all'assistenza sociale ai cittadini inabili al lavoro e sprovvisti dei mezzi necessari per vivere; i lavoratori, inoltre, hanno diritto ad un'assistenza adeguata in caso di infortunio, malattia, vecchiaia e disoccupazione (art. 38 Cost.).

E' la stessa Costituzione che ammette il diritto di sciopero, purché sia esercitato nell'ambito delle leggi che lo regolano (art. 40 Cost.).

Lo *sciopero* è una forma di protesta dei lavoratori, che consiste nell'astensione volontaria e collettiva dal lavoro, al fine di ottenere migliori condizioni lavora-

tive. La *serrata* consiste nella chiusura temporanea dell'azienda da parte dell'imprenditore e comporta la mancata corresponsione della retribuzione dei lavoratori.

Il Codice Civile

Dedica al lavoro l'intero libro quinto a partire dall'art. 2060 secondo cui «*il lavoro è tutelato in tutte le sue forme organizzate ed esecutive, intellettuali, tecniche e manuali*». Nel corso di questo testo, di volta in volta, analizzeremo alcuni articoli del Codice Civile che riguardano gli argomenti trattati; a titolo esemplificativo, oltre l'articolo sopracitato, prenderemo in considerazione l'art. 2094 (lavoro subordinato); l'art. 2222 (lavoro autonomo); l'art. 2095 (categorie); l'art. 2096 (periodo di prova); l'art. 2087 (obbligo di sicurezza); l'art. 2103 (mansioni); l'art. 2118 (periodo di preavviso); l'art. 2082 (imprenditore); l'art. 2083 (piccoli imprenditori).

Le leggi ordinarie

Esse comprendono tutte quelle leggi formali emanate ad hoc disciplinanti uno specifico aspetto del rapporto di lavoro (es. tutela della maternità, del lavoro minorile, normative sulla formazione professionale, sulla sicurezza negli ambienti di lavoro, norme sulle categorie protette, la stessa legge del 1990 che regolamenta l'attività di estetista, ecc.).

Lo Statuto dei Lavoratori

È la Legge n. 300 del 20 Maggio 1970: si tratta di una legge intesa a tutelare la libertà e la dignità dei lavoratori e si applica ai rapporti di lavoro subordinato. Lo Statuto dei lavoratori è stato introdotto in Italia nel 1970, in seguito a un lungo periodo di lotte sociali, per tutelare i diritti fondamentali e inviolabili dei lavoratori.

Lo Statuto dei lavoratori è suddiviso in tre parti.

La prima parte della legge tutela la libertà e la dignità dei lavoratori i quali hanno diritto di manifestare liberamente il loro pensiero nel luogo dove lavorano, hanno diritto di lavorare in un luogo che non metta in pericolo la loro salute fisica e hanno diritto a essere compensati in corrispondenza delle mansioni che effettivamente svolgono. Questa parte limita inoltre il ricorso alle perquisizioni personali, a impianti audiovisivi per controllare il lavoratore e vieta ogni tipo di indagine sulle sue opinioni politiche, sindacali o religiose.

La seconda parte dello statuto, in applicazione di principi generali espressi dall'art. 39 della Costituzione, tutela la libertà sindacale. Il datore di lavoro non può discriminare il lavoratore nell'assunzione, nelle mansioni, in trasferimenti, in provvedimenti disciplinari, nella retribuzione per le sue opinioni e attività sindacali. Lo statuto prevedeva che nelle aziende che hanno più di 15 dipendenti, il lavoratore che è stato licenziato ingiustamente abbia diritto a riavere il suo posto di lavoro. Se infatti il giudice al quale il lavoratore si è rivolto ritiene che il licenziamento non sia giustificato, l'imprenditore era tenuto a reintegrare il lavoratore nel suo posto e a risarcirgli i danni subiti.

La terza parte dello statuto tutela l'attività sindacale. Il lavoratore ha diritto di svolgere attività sindacale nelle associazioni sindacali e di riunirsi in assemblea nei luoghi di lavoro.

I CCNL

I CCNL sono contratti collettivi nazionali che si applicano ad una specifica categoria di lavoratori; sono stipulati fra i rappresentanti dei lavoratori (sindacati) e rappresentanti dei datori di lavoro con lo scopo di regolamentare, in maniera generale ed astratta, materie quali: inquadramento professionale, mansioni, minimi retributivi, indennità aggiuntive, orario di lavoro, riposi, norme di sicurezza, permessi, riposi, etc...

Sono associazioni di lavoratori costituite per tutelare gli interessi dei propri iscritti e, come parte sociale, per partecipare con il governo e con i rappresentanti degli imprenditori alla definizione delle scelte su questioni di interesse pubblico relative al mondo del lavoro.

Soprattutto quando è coinvolta un'industria di grandi dimensioni o di importanza fondamentale, oltre agli esponenti della direzione e dei sindacati possono sedere al tavolo delle trattative anche mediatori privati e funzionari dello stato. Questo tipo di contrattazione, ebbe inizio in Gran Bretagna nel XIX secolo.

I regolamenti aziendali

I regolamenti aziendali si riferiscono a quell'insieme di norme adottate unilateralmente dall'azienda per disciplinare la condotta dei propri dipendenti. Riguardano, tra l'altro, l'organizzazione interna, gli orari di lavoro, i ritardi, le assenze, gli straordinari, la rilevazione delle presenze, l'uso del telefono, l'uso di attrezzature e beni aziendali, i cambi di turno, il piano della privacy aziendale e provvedimenti disciplinari in genere.

Ciò è possibile perché il potere direttivo riconosciuto dalla legge (art. 2104 cod. civ.) legittima il datore di lavoro a dettare le regole di comportamento che devono essere osservate in azienda e a far uso degli strumenti a sua disposizione al fine di garantire uno svolgimento ordinato ed efficiente dell'attività lavorativa.

3. IL MERCATO DEL LAVORO

Tutti i tipi di lavoro si svolgono all'interno di un sistema economico organizzato e, per questo motivo, devono seguire non solo quanto è disposto dalle normative vigenti, ma anche le regole dettate dal contesto economico di riferimento. In una società industriale moderna il mercato del lavoro è lo strumento attraverso il quale si definiscono i caratteri fondamentali del modo di sussistenza di una popolazione e, più specificatamente, le condizioni da cui dipendono le sue possibilità di consumo.

Dal punto di vista del contratto di scambio, il mercato del lavoro è il mezzo attraverso il quale si definiscono le norme che regolano la cooperazione fra i soggetti che prendono parte alle diverse attività di produzione sociale.

Il mercato del lavoro, a differenza di altri mercati nei quali si scambiano merci, è regolato dalla domanda e dalla offerta di lavoro; esso presenta particolari caratteristiche determinate dalla legislazione sociale e dalla contrattazione collettiva. La maggior parte delle persone trascorre una parte considerevole della vita come membro delle forze lavoro, quindi, analizzare il capitale umano rientra, nelle economie moderne, al pari dell'analisi di ogni altro tipo di formazione del capitale.